

Lettera circolare N. 644
Primavera 2003

Il Consiglio Ecclesiastico sottopone a tutti i membri dei Colloqui e ai membri dei Concistori le trattande e informazioni, affinché siano oggetto di discussione nei Concistori e nella seduta primaverile dei Colloqui.

Indice

I. Trattande

- | | |
|--|----|
| 1. Revisione dell'ordinanza per l'impiego di collaboratori e collaboratrici socio-diaconali (261) | 3 |
| 2. Nuova versione del concordato di formazione | 14 |
| 3. Revisione regolamento sull'indennizzo per i membri del Consiglio Ecclesiastico e della Commissione di ricorso (631) | 15 |
| 4. Revisione regolamento sull'indennizzo per i membri del Gran Consiglio Evangelico | 22 |
| 5. Revisione del regolamento sull'indennizzo per i membri delle commissioni della Chiesa cantonale e delle delegazioni (821) | 27 |

II. Rapporti dei Colloqui

6. Provvisioni	31
7. Organizzazione delle lezioni di religione	31
8. Visitazione degli archivi	32
9. Lavoro nella diaspora	32
10. Proposte per l'acquisto di nuovi libri	33
11. Elezioni di delegati colloquiali nel Gran Consiglio Evangelico	33
12. Proposte per l'elezione all'attenzione del Gran Consiglio Evangelico	34
13. Rinnovo del permesso di predicatore locale	38
14. Nuove proposte	39

III. Comunicazioni

15. Riassunto dei risultati dai colloqui autunnali	40
16. Informazione sulla nuova strutturazione degli uffici pastorali e delle Comunità	41
17. Presentazione della Commissione cantonale e del proprio lavoro in favore della scuola domenicale del Canton Grigioni	42
18. Disposizioni colloquiali per la formazione continua per i collaboratori ecclesiastici	43
19. Letteratura evangelica	46
20. Missione ed ecumenismo; PPF e ACES	46
21. Colletta per il mese d'agosto	47
22. Giubilei	47
23. Sinodo 2003 a St. Maria, Val Monastero	47
24. Elezioni al Sinodo 2003	48
25. Invio dei verbali dei Colloqui	48
26. Date per i Colloqui primaverili 2003	49
27. Date per le sessioni del Gran Consiglio Evangelico 2003	49
28. Date per i Colloqui autunnali 2003	50

I. Trattande

1. Revisione dell'ordinamento per assunzione di collaboratori socio-diaconali (261)

Punto di partenza

8 Comunità hanno insieme assunto 14 collaboratori socio-diaconali a tempo pieno o parziale. Queste assunzioni vengono fatte normalmente da parte dei Concistori. I collaboratori socio-diaconali provengono da diversi tipi di formazione e concordano le loro attività con i datori di lavoro.

Da alcuni anni il Consiglio Ecclesiastico invita tutti i collaboratori socio-diaconali a degli incontri annuali. L'8 novembre 1995 il Gran Consiglio Evangelico ha emanato un'ordinanza per l'impiego dei collaboratori socio-diaconali.

Nel frattempo i collaboratori e le collaboratrici socio-diaconali si sono associati in un „Capitolo Diaconale Grigionese“ (Diakonatskapitel Graubünden) e hanno proposto una revisione dell'ordinanza in questione. Il Consiglio Ecclesiastico ha accolto il suggerimento e ha istituito una commissione composta dalle seguenti persone: Irma Wehrli, Davos, presidente, Martin Chollet, diacono, Coira, Past. Kurt Bosshard, Coira, Past. Karin Ott -Jörke, Celerina e la signora Thea Urech, membro del Consiglio Ecclesiastico.

Riflessioni della Commissione

Il Capitolo Diaconale Grigionese non è integrato in nessuna struttura della Chiesa grigionese e in quanto tale non appare in nessuna legge ecclesiastica. L'impiego di collaboratori socio-diaconali avviene per mezzo delle Comunità senza la collaborazione e la presa di cono-

scenza da parte del Consiglio Ecclesiastico. La conseguenza di questo fatto è che i collaboratori socio-diaconali sottostanno alla responsabilità di collaboratori ecclesiastici, ma, al di fuori della propria Comunità, non sono registrati in nessun ruolo.

Nelle Chiese cantonali più grandi è prassi che i collaboratori socio-diaconali vengono ordinati nel loro ministero. L'ordinazione viene concepita come una qualificazione ufficiale e come installazione in compiti che rientrano in un contesto più vasto con la Chiesa Riformata. L'ordinazione è composta da una promessa in base alla quale si impegnano gli ordinandi. Una tale ordinazione e installazione evidenzia nella Chiesa una comunanza lavorativa dell'ufficio teologico e diaconale. Il lavoro teologico viene svolto da un teologo, una teologa, quello diaconale da una persona con la formazione necessaria. Ambedue le funzioni sottostanno allo stesso compito, dando il loro specifico contributo.

Il Capitolo Diaconale Grigionese fa parte della Conferenza diaconale delle Chiese evangeliche riformate della Svizzera tedesca. È questa Conferenza che è preposta al compito di stabilire i criteri di formazione e di idoneità; da ciò deriva l'eleggibilità che viene valutata dal Consiglio Ecclesiastico in caso di nuove assunzioni.

È importante che tutte le persone che ricoprono il ruolo di collaboratori socio-diaconali, impiegate nelle Chiesa Riformata Grigionese facciano parte del Capitolo Diaconale, così come tutti i pastori e le pastore fanno parte del Sinodo. Con l'accettazione riveduta dell'ordinanza 261 è necessaria una rielaborazione dell'Art. 7 dell'ordinanza sull'abilitazione al ministero pastorale nei Grigioni. In questa ordinanza viene regolamentata il ministero dei predicatori locali. Il Consiglio Ecclesiastico è del parere che i collaboratori socio-diaconali dovrebbero per diritto d'ufficio poter svolgere atti liturgici

e sostituzioni e senza dover essere considerati dei predicatori locali. Infatti in seguito alla loro formazione e ordinazione non necessitano di un permesso in qualità di predicatori locali.

Riflessioni del Consiglio Ecclesiastico

Il Consiglio Ecclesiastico riprende le riflessioni e la proposta della Commissione concernente l'ordinanza 261 perciò il Consiglio Ecclesiastico sottopone ai Colloqui per una presa di posizione, assieme all'ordinanza 261, anche l'Art 7 riveduto dell'ordinanza 910 .

Proposta del Consiglio Ecclesiastico

Il Consiglio Ecclesiastico concorda con l'opinione della Commissione e prega i Colloqui di prendere posizione sull'ordinanza per l'impiego di collaboratori socio-diaconali e diaconesse (261) e sull' Art. 7 dell'ordinanza sull'abilitazione al ministero pastorale nei Grigioni (910) Poiché in questa ordinanza non viene più usata la parola ‚Aiutante di Comunità‘ („Gemeindehelfer“) gli Art. 25 e 31 dell'ordinanza sulla struttura e vita della Comunità (210) devono essere conseguentemente riveduti.

Il risultato delle prese di posizione dei Colloqui verrà presentato al Sinodo a Santa Maria. Dopo la consultazione sinodale il Consiglio Ecclesiastico sottoporrà questa trattanda al Gran Consiglio Evangelico nel novembre 2003 per una decisione finale.

Il Consiglio Ecclesiastico richiede ai Colloqui una presa di posizione sulla sua proposta.

Nel testo seguente le nuove formulazioni proposte dal Consiglio Ecclesiastico sono stampate in **grassetto** e barrate quelle da eliminare.

Ordinanza (261)

Per l'impiego di collaboratori socio-diaconali rilasciata dal Gran Consiglio Evangelico il 12 novembre 2003

Le persone, le funzioni e le definizioni professionali si riferiscono in questa ordinanza ad ambo i sessi, fin tanto che non risulti diversamente dal senso dell'ordinanza.

Parificazione dei sessi

Art. 1

Per **il completamento** del loro incarico diaconale le Comunità o le Comunioni pastorali possono assumere dei collaboratori risp. collaboratrici socio-diaconali (Aiuto Comunità, diaconi/diaconesse, Operatori sociali) **collaboratori socio-diaconali**. Le Comunità con diritto di compensazione devono richiedere l'accordo del Consiglio Ecclesiastico.

Principio

Art. 2

La premessa per un impiego in qualità di **collaboratore socio-diaconale è l'eleggibilità secondo i criteri** collaboratore diaconale è il diploma della Conferenza diaconale delle Chiese evangeliche riformate della Svizzera tedesca. **L'eleggibilità viene esaminata e confermata dal del Consiglio Ecclesiastico.**

Richieste

Ordinazione

Art. 3

I collaboratori socio-diaconali per espletare il loro ministero nella Chiesa vengono ordinati, qualora non fossero già ordinati.

2. L'ordinazione viene celebrata durante un culto da un membro ordinato del Consiglio Ecclesiastico; l'ordinando pronuncia la seguente promessa: "Io prometto, nella sequela di Gesù Cristo, di testimoniare l'amore di Dio con parole e fatti, di impegnarmi secondo le mie forze per il prossimo e insieme alla Comunità di collaborare all'edificazione del Regno di Dio.

Art. 4

Appartenza al Capitolo diaconale

Coloro che ricoprono il ruolo di collaboratori socio-diaconali nella Chiesa Grigionese fanno parte del Capitolo diaconale. Il datore di lavoro mette a loro disposizione annualmente tre giornate per gli incontri. Il Consiglio Ecclesiastico può convocare un in straordinario del Capitolo diaconale.

Art. 5

1 L'assunzione viene fatta dal Concistoro della Comunità o delle Comunioni pastorali, se l'ordinanza ecclesiastica non prevede altrimenti. Ad elezione avvenuta il concistoro presenta il contratto d'assunzione al Consiglio Ecclesiastico. Con la conferma da parte del Consiglio Ecclesiastico l'impiego in qualità di collaboratore socio-diaconale è definitivo.

2 Il Concistoro è l'autorità preposta ai collaboratori **socio-diaconali**.

3 L'installazione dei collaboratori socio-diaconali viene celebrata durante culto da parte del presidente **della Comunità** o da un membro del Concistoro. **Durante la cerimonia i collaboratori socio-diaconali promettono solennemente di adempiere coscienziosamente i loro compiti secondo l'ordinanza ecclesiastica della Comunità e alla legge ecclesiastica della Chiesa Grigionese preposta.**

Art. 6

1 I collaboratori **socio-diaconali** collaborano con i membri della Comunità impiegati a tempo pieno, a tempo parziale e i volontari. La collaborazione viene curata e promossa in una sensata suddivisione dei compiti e con posizioni di competenze chiaramente definite, così come pure con dei regolari incontri. I compiti e le competenze vengono regolati con una descrizione del lavoro e stabiliti in **capitolato d'oneri**.

2 I collaboratori **socio-diaconali** o una loro delegazione partecipano di regola alle sedute di concistoro con voce consultiva.

I collaboratori socio-diaconali sottostanno al segreto professionale (Art 321 StGB)

Ambito lavorativo

**Domicilio e
posto di la-
voro**

Art. 7

1 I collaboratori **socio**-diaconali, di norma, devono essere domiciliati **nella Comunità o nella Comunione pastorale**. Il concistoro, su richieste motivate, può concedere delle deroghe.

2 La Comunità mette a disposizione dei collaboratori **socio**-diaconali un ufficio adatto e con le strutture necessarie, ~~prendendosi a carico i costi del riscaldamento, illuminazione e pulizie.~~

~~3 Qualora l'ufficio si trovi nell'appartamento del collaboratore **socio**-diaconale sussiste il diritto ad un' adeguata compensazione. Se esiste la possibilità, la Comunità mette a disposizione anche un appartamento di servizio.~~

Art. 8

**Condizioni
lavorative**

~~1 Le condizioni lavorative vengono fissate nel contratto di assunzione.~~

~~2 Alla settimana c'è il diritto a due giorni liberi dei quali, di regola, almeno un giorno e mezzo devono essere presi insieme. Per delle prestazioni eccezionali c'è il diritto ad una adeguata compensazione.~~

L'orario lavorativo è di 42 ore settimanali

Art. 9

I collaboratori **socio**-diaconali hanno diritto, fino al 49.mo anno compiuto ad almeno ~~quattro~~ **cinque** settimane, dal 50.mo ad almeno a cinque **sei** settimane e ~~dal 60.mo a sei settimane di ferie pagate.~~

Ferie

Art. 10

1 I collaboratori **socio**-diaconali sono obbligati a frequentare i corsi di di perfezionamento; per questo viene concesso loro annualmente al massimo dieci giorni lavorativi.

Corsi di perfezionamento

~~I collaboratori socio diaconali si ritrovano annualmente per frequentare i corsi di formazioni organizzati dal Consiglio Ecclesiastico, per un confronto, per uno scambio d'esperienza e per curare le reciproche relazioni.~~

2 Dopo ogni settimo anno di ministero nella Chiesa Riformata Grigione, dei quali gli ultimi tre nella stessa Comunità, i collaboratori **socio**-diaconali in accordo con il Concistoro, hanno diritto ad un congedo per un corso di perfezionamento di al massimo tre mesi. (Vedi Ordinanza 951 Art. 6 fino a 15)

Art. 11

1 La retribuzione dei collaboratori **socio**-diaconali si orienta secondo la usuale retribuzione locale di un docente delle scuole elementari.

Retribuzione/ rimborso spese

2 Per quanto riguarda l'inserimento nella scala degli anni di servizio vengono considerate le attività svolte in passato.

3 Le spese professionali effettive vengono rimborsate. Se per i trasporti di servizio viene usato un veicolo privato, viene versata una somma forfetaria o un tanto al chilometro.

Art. 12

Cassa pensione/assicurazione

1 La previdenza in favore personale corrisponde al minimo l'obbligatorietà legale (BVG) I collaboratori **socio**-diaconali entrano di **regola** a far parte della cassa pensioni della Chiesa evangelica riformata.

2 L'assicurazione per infortunio professionale e infortunio non professionale ~~come pure la responsabilità civile aziendale~~ viene stipulata secondo le leggi vigenti. **La datrice di lavoro di lavoro stipula una assicurazione di responsabilità civile aziendale.**

Art. 13

Contratto d'impiego

I doveri lavorativi e le condizioni d'impiego tra una Comunità risp. Una Comunione pastorale vengono regolate contrattualmente.

Art. 14

Entrata in vigore

Questa ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2004 e sostituisce quella dell' 8 novembre 1995

Ordinanza (910)

Sul diritto al ministero pastorale nei Grigioni

Emanata dal Gran Consiglio Evangelico il 31 ottobre 1979

Le persone, le funzioni e le definizioni professionali si riferiscono in questa ordinanza ad ambo i sessi, fin tanto che non risulti diversamente dal senso dell'ordinanza.

**Parificazione
dei sessi**

Art. 7

Atti liturgici e sostituzioni possono essere fatti dai collaboratori socio-diaconali con una formazione teologica che adempiono l' "ordinanza per l'impiego di collaboratori socio-diaconali (261). Singoli atti liturgici e brevi sostituzioni possono essere affidate a persone adeguate membri della Chiesa evangelica riformata. In tutto ciò valgono le seguenti disposizioni.

**Esecuzione
di singoli
atti liturgici
da parte di
non teologi
(predicatori
locali)**

Il testo seguente regola la nomina e la prestazione di predicatori locali. Finora i collaboratori socio-diaconali, su richiesta della loro Comunità e del loro Colloquio, ricevevano il permesso di predicatore locale.

Con l'inserimento del testo stampato in grassetto, viene chiaramente definito il fatto che i collaboratori socio-diaconali non necessitano di un tale permesso per celebrare degli atti liturgici e per svolgere delle sostituzioni.

2. Rielaborazione del Concordato di formazione

Punto di partenza

Al Concordato di formazione partecipano le Chiese membro di lingua tedesca della Federazione delle Chiese Evangeliche Svizzere, eccetto le Chiese di Berna-Giura. Dal primo gennaio 2002 anche la Chiesa Grigione ha aderito al Concordato di formazione. Il rappresentante grigione In seno alla Conferenza è il Pastore Harald Schade. Le trattande del Concordato vengono prese in esame nella Conferenza del Concordato. Le decisioni di questa Conferenza, qualora quest'ultime abbiano vaste conseguenze, devono essere accettate dalle Chiese membro. La Conferenza del Concordato dopo anni di lavoro ha rielaborato i criteri per formazione della professione pastorale, giungendo ad una proposta concernente la formazione comune dei Pastori evangeliciriformati e della loro ammissione al ministero ecclesiastico. La Conferenza del Concordato ha varato la proposta all'unanimità il 28 novembre 2002.

Le Chiese membro hanno avuto più volte la possibilità di prendere posizione sulla proposta; si può presupporre che il loro consenso al risultato sia favorevole. Per motivi formali è però espressamente necessaria l'adesione del legislativo, nel caso della Chiesa grigione, quindi da parte Gran Consiglio Evangelico. Di conseguenza ciò comporta la via della consultazione. Perciò il Consiglio Ecclesiastico presenta ai Colloqui il testo della formazione del Concordato per una presa di posizione. Il testo, a causa della sua voluminosità non è integrata nella Lettera circolare, ma vi è allegato.

Poiché le Chiese membro non possono procedere a nessun cambiamento, si tratta quindi solo di accettare o di respingere.

Proposta del Consiglio Ecclesiastico

Il Consiglio Ecclesiastico prega i Colloqui di voler accettare il testo per la formazione concordataria così come presentato.

Ulteriori procedimenti

La stessa proposta che viene sottoposta ai Colloqui, verrà presentata anche al Sinodo 2003 e il 12 novembre al Gran Consiglio Evangelico. Dopo l'adesione della maggioranza delle Chiese membro il nuovo testo entrerà in vigore per il 1 gennaio 2004.

I sinodali e i membri del Gran Consiglio Evangelico sono pregati di conservare il testo per la formazione concordataria fino al Sinodo, risp. fino alla seduta autunnale del Gran Consiglio Evangelico del 12 novembre, in modo che questa trattanda non debba essere copiata e spedita ancora una volta.

3. Revisione del regolamento sull'indennizzo per i membri del Consiglio Ecclesiastico e della Commissione di ricorso (631)

Punto di partenza

Il rimborso forfetario del Consiglio Ecclesiastico va adeguato alle esigenze odierne e perciò va di conseguenza aumentato. Perciò il Consiglio Ecclesiastico ha inoltrato in tal senso una proposta al Gran Consiglio Evangelico.

Allo stesso tempo la Commissione di gestione e revisione ha incaricato il Consiglio Ecclesiastico di proporre un aumento della diaria per i membri del Gran Consiglio Evangelico, perché il Gran Consiglio politico ha deciso in tal senso nel 2002.

Riflessioni del Consiglio Ecclesiastico

Con stabilire un'indennizzo forfetario per il Consiglio Ecclesiastico per un totale di uno stipendio pastorale massimo nel 1995 la mole di lavoro per tutto il Consiglio Ecclesiastico corrispondeva totalmente a 370 giornate lavorative. Nell'anno 2001 erano 590 giornate lavorative.

Per i membri del Consiglio con un lavoro indipendente la perdita di guadagno è troppo alta e per chi impiegato la possibilità di conguaglio risulta essere troppo piccola.

Con l'aumento dell'indennità forfetaria di un mezzo stipendio pastorale (in Franchi di 52'452.- da 104.904.- a 157'356.-) si tiene conto del maggior carico di lavoro. Le conseguenze finanziarie per la Cassa Ecclesiastica sono sopportabili.

Il Gran Consiglio Evangelico revisionato il "regolamento per l'indennità per i membri del Consiglio Ecclesiastico e della Commissione di ricorso" (631) l'ultima volta l'8 novembre 1995.

In questo frangente, per l'indennizzo della diaria, venne adottata la prassi usuale per i membri del Gran Consiglio politico. Questo significa attualmente una diaria da 180.- Fr. Ora il Gran Consiglio politico ha aumentato la diaria a 300. – Fr

Il Consiglio Ecclesiastico ritiene opportuno un adeguamento della diaria, ma è del parere che l'ultimo aumento della diaria del Gran Consiglio politico comporterebbe delle notevoli conseguenze finanziarie. Perciò il Consiglio Ecclesiastico propone una diaria di 250.- Fr.

Per quanto riguarda le spese il Consiglio Ecclesiastico propone un adeguamento di indennizzo per il pernottamento a 110.- Fr (finora 70.- Fr.)

Il Consiglio Ecclesiastico è del parere che l'aumento delle diarie e degli indennizzi per il pernottamento debbano valere per tutti i collaboratori ecclesiastici che hanno diritto alle diarie e ai rimborsi spese. Il Consiglio Ecclesiastico rinuncia ad un aumento per l'indennizzo dei pasti.

Perciò il Consiglio Ecclesiastico propone in seguito alla revisione del regolamento 631 anche la revisione del regolamento 531 e 821.

Gli aumenti proposti nelle trattande dal 3. al 5. comportano per la Cassa Cantonale Evangelica uscite dirette maggiori di ca. Fr. 119'000.- Fr. (53'000.- Fr. per l'aumento del forfetario per il Consiglio Ecclesiastico e 66.'000.- Fr. per l'aumento delle diarie). Le conseguente dell'adeguamento per i pernottamenti non quantificabili, non dovrebbero comunque influire più di quel tanto.

Formalmente

La revisione del regolamento per l'indennità dei membri del Consiglio Ecclesiastico e della Commissione di ricorso rientra nelle competenze del Gran Consiglio Evangelico secondo l'Art. 27 cifra 2 della legge ecclesiastica. Ciò richiede la consultazione dei Colloqui e del Sinodo.

Proposta

Il Consiglio Ecclesiastico propone le tre seguenti modifiche:

- L'indennizzo forfetario per il Consiglio Ecclesiastico finora composta da uno stipendio pastorale massimo viene aumentato annualmente secondo l'Art. 3 del "regolamento sullo stipendio dei pastori nel Canton Grigioni (811).
- La diaria per il Consiglio Ecclesiastico e per i membri della Commissione di ricorso viene aumentata da 180.- Fr. a 250.- Fr

- Il rimborso spese per il pernottamento dei membri del Consiglio Ecclesiastico e di quelli della Commissione di ricorso viene aumentata da 70.- Fr. a 110.- Fr

Motivazione

I membri del Consiglio Ecclesiastico sono stati sempre più impegnati. In media i membri del Consiglio sono stati occupati con compiti ecclesiastici per 84 giorni nel 2001. Secondo il regolamento attuale l'indennizzo al datore di lavoro era di 182.- Fr al giorno. Dopo l'aumento l'indennizzo è di 273.- Fr. al giorno.

(Queste cifre sono calcolate in base al tempo impiegato dai membri nell'anno 2001, in quanto al momento della stampa di questa lettera circolare, non sono ancora note le cifre per l'anno 2002)

Contrariamente alla prassi fin qua adottata e cioè di adeguare gli aumenti e le diarie secondo i criteri del Gran Consiglio politico,

il Consiglio Ecclesiastico, visto l'effetto finanziario per la Cassa Cantonale, ha deciso di non seguire la procedurale abituale.

Le conseguenze finanziarie di questo aumento per i membri del Consiglio Ecclesiastico e della Commissione di ricorso comportano una maggior uscita di 27'000.- Fr. annui.

Il Consiglio Ecclesiastico prega i Colloqui di prendere posizione sulla sua proposta.

Nel testo seguente la nuova formulazione proposta dal Consiglio Ecclesiastico è stampata in **grassetto** e le cancellature sono barrate.

Regolamento (631)

sull'indennizzo per i membri del Consiglio Ecclesiastico e della Commissione di ricorso

emanata dal Gran Consiglio Evangelico il 12 novembre 2003

Art. 1

Ai membri del Consiglio Ecclesiastico spetta annualmente lo stipendio pastorale massimo corrispondente ad una Comunità qualificata come di grande lavoro che viene suddivisa dal Consiglio Ecclesiastico tra i dipartimenti quale indennizzo forfetario; il 10% di tale somma spettano al presidente.

**Indennizzo
forfetario**

L' indennizzo forfetario dei membri del Consiglio Ecclesiastico che sono impiegati nel servizio ecclesiastico al 100% vengono versati al datore di lavoro per la compensazione lavorativa

Ai membri del Consiglio Ecclesiastico è a disposizione annualmente uno stipendio e mezzo massimo di un pastore secondo l'Art. 3 dell' "Ordinanza sullo stipendio dei pastori nel Canton Grigioni" (811)

L'importo di uno stipendio pastorale massimo viene versato in forma forfetaria ai corrispondenti datori di lavoro, rispettivamente direttamente a coloro che svolgono un'attività indipendente. Il Consiglio Ecclesiastico decide autonomamente sulla ripartizione tra i dipartimenti.

La somma di un mezzo stipendio pastorale massimo può essere usata con una decisione del Consiglio Ecclesiastico per compensare ai singoli membri del Consiglio il diverso carico di lavoro tra i dipartimenti.

Art. 2

Diaria

I membri del Consiglio Ecclesiastico e della Commissione di ricorso hanno diritto per le loro sedute e delegazioni ad una diaria da 180.- Fr. a **250.- Fr.**

Per una seduta della durata fino a 4 ore, compreso il tempo del viaggio viene versato una mezza diaria.

I membri del Consiglio Ecclesiastico non hanno diritto ad un'indennità per lo studio degli atti e per i lavori di preparazione delle sedute.

Art. 3

Rimborso delle spese

I membri del Consiglio Ecclesiastico della Commissione di ricorso ricevono per ogni giorno di sedute un rimborso delle spese di 30.- Fr. per pasto.

Per le sedute che durano più di un giorno i membri che non possono pernottare al proprio domicilio ricevono un rimborso di pernottamento di 70.- **110.- Fr**

I membri che, usando i mezzi pubblici, sono costretti a raggiungere il luogo della seduta la sera precedente, oppure che con i mezzi pubblici alla fine di una seduta non sono in grado di raggiungere

i propri domicili nella stessa giornata, ricevono un'ulteriore indennità.

Art. 4

Ai membri del Consiglio Ecclesiastico della Commissione di ricorso vengono rimborsate le spese effettive di viaggio per il treno in prima classe e per l'automobile postale.

**Rimborso
spese di
viaggio**

Art. 5

I membri del Consiglio Ecclesiastico della Commissione di ricorso hanno diritto al rimborso dei loro pagamenti in contanti (Telefono, porto ecc.)

Altre spese

Art. 6

Il Consiglio Ecclesiastico può in casi provati versare ai membri del Consiglio Ecclesiastico della Commissione di ricorso un'indennità di 180.- **250.-** Fr per seduta quale rimborso di mancato guadagno. Allo stesso modo il Consiglio Ecclesiastico può rimborsare totalmente o parzialmente le supplenze alle sedute.

Casi eccezionali

Art. 7

Questo regolamento entra in vigore il primo gennaio 2004. Sostituisce quello dell' 8 novembre del 1989 e dell' 8 novembre 1995.

**Entrata in
vigore**

4. Revisione del regolamento per l'indennizzo dei membri del Gran Consiglio Evangelico. (531)

Punto di partenza

L'ultima volta che Il Gran Consiglio Evangelico ha revisionato il regolamento per l'indennità per i membri del Gran Consiglio Evangelico (531) è stato l' 8 novembre 1995.

In questo sono stati adottati le quote d'indennità che erano usuali per i membri del Gran Consiglio politico. Ora il Gran Consiglio politico nel 2002 ha revisionato l' "ordinamento concernente l'indennizzo per i membri e le frazioni del Gran Consiglio" e ha stabilito le quote d'indennità alla seguente situazione: Diarie 300.- Fr, indennità pasto 60.- indennità pernottamento 150.- Fr

I punti di vista del Consiglio Ecclesiastico

Il Consiglio Ecclesiastico è del parere che gli ultimi rincari delle diarie e dell' indennizzo spese decise dal Gran Consiglio causerebbero per la Chiesa Cantonale, adottandoli per tutti gli ambiti ecclesiastici, delle conseguente finanziarie troppo onerose e propone perciò

una diaria di 250.- Fr (finora 180.-Fr.) Per quanto riguarda le spese di pernottamento il Consiglio Ecclesiastico propone un adattamento a 110.- Fr (finora 70.- Fr) Queste somme corrispondono a quelle dei membri del Consiglio Ecclesiastico e della Commissione di ricorso. Il Consiglio Ecclesiastico rinuncia ad un aumento dell'indennizzo pasti.

Formalmente

La revisione del regolamento per l'indennità dei membri del Gran Consiglio Evangelico rientra nelle competenze del Gran Consiglio Evangelico secondo l'Art. 27 cifra 2 della legge ecclesiastica. Ciò richiede la consultazione dei Colloqui e del Sinodo.

Proposta

Il Consiglio Ecclesiastico propone di cambiare il regolamento 531 ai due seguenti punti:

- La diaria per i membri del Gran Consiglio Evangelico è di 250.- Fr
- L'indennizzo per le spese di pernottamento dei membri del Gran Consiglio Evangelico è di 110.- Fr.

Motivazione

Il Gran Consiglio Evangelico in qualità di organo legislativo della Chiesa Cantonale è composto da delegati dei Colloqui e da membri del Gran Consiglio politico. Tutti i membri del Consiglio svolgono un lavoro non stipendiato nel parlamento ecclesiastico e per tanto, in parte, sacrificano del loro tempo professionale. Per questo motivo, fin dall'inizio è stata introdotta la diaria. La somma delle diarie decise lascia presupporre che queste non siano state decise come un completo rimpiazzo dello stipendio. A secondo del reddito dei membri dovrebbero essere altrimenti molto più cospicue. Si tratta quindi piuttosto di un modesto compenso per il servizio ecclesiastico reso. Secondo il Consiglio Ecclesiastico questa decisione di fondo dovrebbe essere mantenuta. Per questo il Consiglio Ecclesiastico con la sua proposta di 20.- Fr. ha trovato un accordo.

Le conseguenze finanziarie di tale aumento per i membri del Gran Consiglio Evangelico, calcolando un giorno e mezzo di sedute annuali, ammontano a 13'000.- Fr. annui di maggiori costi.

L'indennità di 70.- Fr. nel maggior parte dei casi non è sufficiente a coprire le spese di pernottamento. Il Consiglio Ecclesiastico ritiene realistica la somma di 110.- Fr.

Il Consiglio Ecclesiastico prega i Colloqui di prendere posizione sulla sua proposta.

Regolamento (531)

sull'indennizzo per i membri del Gran Consiglio Evangelico

emanata dal Gran Consiglio Evangelico il 12 novembre 2003

Le persone, le funzioni e le definizioni professionali si riferiscono in questa

**Parificazio-
ne dei sessi**

ordinanza ad ambo i sessi, fin tanto che non risulti diversamente dal senso dell'ordinanza.

Art. 1

I membri del Gran Consiglio Evangelico hanno diritto per ogni giorno di presenza alle sedute del Consiglio o di una sua Commissione ad una diaria di 180. – Fr. **250.-** Fr.

Diaria

Per una seduta della durata fino a 4 ore, compreso il tempo del viaggio viene versato una mezza diaria.

Art. 2

1. I membri del Gran Consiglio Evangelico ricevono per ogni giorno di sedute un rimborso delle spese di 30.- Fr. per pasto principale che non può essere consumato a casa.

**Rimborso
delle spese**

2 I membri che, usando i mezzi pubblici, sono costretti a raggiungere il luogo della seduta la sera precedente, oppure che con I

mezzi pubblici alla fine di una seduta non sono in grado di raggiungere i propri domicili nella stessa giornata, ricevono un'ulteriore indennità. . Per le sedute che durano più di un giorno i membri che non possono pernottare al proprio domicilio ricevono un rimborso di pernottamento di 70.- **110.- Fr**

Art. 3

Rimborso spese di viaggio

Ai membri del Consiglio Ecclesiastico della Commissione di ricorso vengono rimborsate le spese effettive di viaggio per il treno in prima classe e per l'automobile postale.

Art. 4

Casi ecce- zionali

Se una seduta del Consiglio Evangelico si svolge contemporaneamente ad una sessione del Gran Consiglio i delegati gran consiglieri che partecipano alla seduta del Gran Consiglio Evangelico non hanno diritto al rimborso d'indennità lavorativa, di spese e di viaggio.

Art. 5

Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il primo gennaio 2004. Sostituisce quello dell' 8 novembre 1995 e dell' 8 novembre 1989.

5. Revisione del regolamento per l'indennità dei membri delle Commissioni cantonali e delle delegazioni (821)

Il punto di partenza, i punti di vista del Consiglio Ecclesiastico e per quanto concerne le formalità sono le stesse della trattanda 4.

Proposta del Consiglio Ecclesiastico

Il Consiglio Ecclesiastico propone di cambiare i due seguenti punti del regolamento 821:

- la diaria per i membri delle Commissioni cantonali e delle delegazioni ammonta a 250.- Fr
- L'indennità per il pernottamento per i membri delle Commissioni cantonali e delle delegazioni ammonta 110.- Fr

Motivazione

Con la motivazione della trattanda 4. che vale anche in questo caso, è da aggiungere il fatto che il Consiglio Ecclesiastico ritiene corretto che tutti gli organi debbano ottenere la stessa diaria e la stessa indennità di pernottamento.

Gli aumenti proposti per tutti i membri delle Commissioni cantonali e delle delegazioni comportano una maggior uscita di circa 21'000.- Fr. annui. A questo vanno aggiunti maggiori, costi quantificabili in ca. 5'000.- Fr. per le due sedute dei Colloqui, a carico della Cassa cantonale.

Il Consiglio Ecclesiastico prega i Colloqui di prendere posizione sulla sua proposta.

Regolamento (821)

sull'indennizzo per i membri delle Commissioni cantonali e delle delegazioni

emanata dal Gran Consiglio Evangelico il 12 novembre 2003

Art. 1

Diaria

1. I membri delle Commissioni cantonali e delle delegazioni hanno diritto per ogni giorno di presenza alle sedute di Commissione ad una diaria di 180. – Fr. **250.-** Fr.

2. Per le sedute mattutine, pomeridiane o serali viene calcolato metà diaria, se i pasti principali possono essere consumati a domicilio.

Art. 2

Rimborso delle spese

1. I membri delle Commissioni cantonali e delle delegazioni ricevono per seduta o manifestazione un rimborso spese di 30.- Fr. per pasto principale che non può essere consumato a domicilio. Nel caso di sedute o manifestazioni che durano più di una giornata, l'indennità per il pernottamento è di 70.- Fr **110.- Fr**

2. I membri delle Commissioni cantonali e delle delegazioni che, usando i mezzi pubblici, sono costretti a raggiungere il luogo della seduta la sera precedente, oppure che con i mezzi pubblici alla fine di una seduta non sono in grado di raggiungere i propri domicili nella stessa giornata, ricevono un'ulteriore indennità.

Art. 3

1. Ai membri delle Commissioni cantonali e delle delegazioni vengono rimborsate le spese effettive di viaggio per il treno in prima classe e per l'automobile postale.

**Rimborso
spese di
viaggio**

2. Se le sedute si svolgono di sera possono essere calcolati, come rimborso, 60.- cts./Km, qualora, dopo il termine della seduta, il proprio domicilio non può essere raggiunto con i mezzi pubblici.

Art. 4

Ai membri delle Commissioni cantonali hanno diritto al rimborso per le piccole spese (telefonate, porti ecc.)

Altre spese

Art. 5

Il Consiglio Ecclesiastico in casi dichiarati può versare ai membri delle Commissioni cantonali e delle delegazioni come rimborso di 180.- Fr. **250.- Fr.** per seduta. Parimenti il Consiglio può rimborsare completamente o parzialmente le supplenze.

**Rimborso
per assenze
dal posto di lavoro.**

Art. 6

Casi eccezionali

Se un membro della Commissione partecipa nello stesso giorno, sedute di altre Commissioni o manifestazioni, ha diritto a rimborso della diaria completa e delle relative spese.

Art. 7

Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il primo gennaio 2004. Sostituisce quello dell' 4 dicembre 1995 e dell' 8 dicembre 1989.

II. Rapporti dei Colloqui

6. Provvisori

Il Consiglio Ecclesiastico si attende il rapporto dei Colloqui sia sulle nuove, così come pure sulle provvisori in atto. (Confronta la legge ecclesiastica Art. 12. cifra 6)

7. Organizzazione delle lezioni di religione

I Colloqui sorvegliano e coordinano le lezioni di religione nelle Comunità. Secondo la decisione sinodale del 1976 essi devono rilevare annualmente l'organizzazione delle lezioni dei pastori sul loro territorio così da potersi fare un'idea su chi potrebbe impartire le lezioni di religione nelle scuole regionali, cioè fuori dalla Comunità, risp. dalla Comunione pastorale.

Affinché i Colloqui possano adempiere il loro incarico, bisogna segnalare loro tempestivamente le eventuali difficoltà con le quale le Comunità sono confrontate nell'adempiere le disposizioni di legge.

Il Consiglio Ecclesiastico, in vista dell'anno scolastico 2003/2004, prega i Colloqui di procedere a tale rilevamento il più presto possibile.

Durante la seduta primaverile del Colloquio l'incaricato/a per le questioni di insegnamento religioso in base a una presa di conoscenza nelle Comunità relazionerà sulla situazione generale sulla situazione del insegnamento. Con ciò all'inizio dell'anno scolastico le eventuali difficoltà dovrebbero poter trovare una soluzione.

Il Consiglio Ecclesiastico ricorda che in tutte le scuole, per quanto riguarda le lezioni di religioni, devono essere rispettate le norme di leggi vigenti.

8. Visitazione degli Archivi

Le visitazioni straordinarie degli Archivi delle Comunità in occasione del cambio del Pastore vengono effettuate dall'autunno 1991 da un membro della Commissione per gli archivi. Preghiamo gli Uffici di presidenza dei Colloqui di curare che, prima della partenza di un/a Pastore/a o di un/a provvisore/a venga informato il presidente della Commissione degli archivi, Hans Luzius Marx, Giacomettistr.. 28, 7000 Coira (tel. 081/284 89 43). Egli organizzerà l'ispezione.

Il rapporto sull'ispezione va inviato in duplice copia al Colloquio competente. Il Consiglio Ecclesiastico prega di inviare il rapporto sul risultato delle visite straordinarie effettuate agli Archivi dall'autunno 2002.

9. Il lavoro nella diaspora.

A norma dell' Art. 8 della "Ordinanza sull' appartenenza ecclesiastica dei correligionari evangelici abitanti in comuni politici in cui non esiste una Comunità evangelica. (Regolamento della diaspora)", i pastori delle chiese alle quali sono attribuiti tali compiti sono tenuti – secondo la lettera circolare del Consiglio Ecclesiastico – a presentare ai Colloqui, nella seduta di primavera, un rapporto su tale loro attività. Una copia di ogni rapporto deve essere trasmessa al Consiglio Ecclesiastico, all'attenzione del Comitato direttivo dell'Associazione ecclesiastica protestante di soccorso dei Grigioni.

10. Proposte per l'acquisto di nuovi libri

I membri dei Colloqui possono inoltrare alla segreteria del Consiglio Ecclesiastico proposte per l'acquisto di libri per la biblioteca, tramite il verbale del Colloqui.

11. Elezioni dei delegati colloquiali nel Gran Consiglio Evangelico.

La durata della carica del Gran Consiglio Evangelico si orienta secondo quello del Gran Consiglio Cantonale. (Legge ecclesiastica Art. 26)

Nel giugno del 2003 inizio pertanto anche per il Gran Consiglio Evangelico un nuova durata della carica triennale. Il Consiglio Ecclesiastico prega i Colloqui di confermare o eleggere i nuovi delegati, nel Gran Consiglio Evangelico, secondo la chiave di ripartizione.

Il Consiglio Ecclesiastico rende attenti i Colloqui del fatto che i delegati si fanno eleggere nel Gran Consiglio Evangelico per una carica triennale. Il mandato durante tale periodo non può essere ridato al Colloquio per delle ragioni qualsiasi, ma solo per partenza dal Colloquio, malattia o morte.

In casi simili subentreranno i sostituti. Non sono previste delle elezioni suppletive durante il periodo di carica. Se per una sessione non dovessero essere presenti né il delegato ordinario, né il suo sostituto, il relativo seggio rimane vuoto.

In base al risultato del censimento del 1990 è stata calcolata la seguente ripartizione dei 60 delegati colloquiali:

Ob dem Wald	7 Delegati
Schams-Avers-Rheinwald-Moesa	3 Delegati
Nid dem Wald	5 Delegati
Coira	8 Delegati
Herrschaft Fünf Dörfer	8 Delegati
Schanfigg-Churwalden	4 Delegati
Engiadina alta-Bregaglia-Poschiavo-Sursette	7 Delegati
Engiadina Bassa-Val Müstair	5 Delegati
Prettigovia	8 Delegati
Davos Albula	5 Delegati
In totale	60 Delegati

Al momento della stampa di questa lettera circolare purtroppo il Consiglio Ecclesiastico non dispone ancora dei dati ufficiali sulla parte riformata della popolazione. Se questi dati dovessero essere disponibili entro il 1. marzo e comporterebbero dei cambiamenti nella ripartizione dei seggi, i presidenti colloquiali verrebbero in questo caso informati dal Consiglio Ecclesiastico. In caso contrario la ripartizione dei seggi rimane valida come sopra esposta.

12. Proposte di elezione all'attenzione del Gran Consiglio Evangelico.

La seguente lista evidenzia le funzioni fin qui occupate. Tutte le persone segnate con "finora", sono ancora eleggibili. I Colloqui sono pregati di inoltrare le nuove proposte per mezzo del protocollo.

Ufficio del Consiglio 2003/2006

Presidente		Lorenz Beck, Langwies (Scade la carica del mandato)
1. Vicepresidente	finora	Silvia Scharplatz-Nadig, Thusis
2. Vicepresidente	finora	Hanspeter Pitschi, Arosa
Scrutinatrice	finora	Eva Storz-Egli, Seewis-Schmitten
	finora	Christian Möhr, Maienfeld
Verbalista	finora	Past. Giovanni Caduff, Malans
Sostituto	finora	Christian Zippert, Chur

Commissione di giustizia e revisione 2003/2006

(5 membri, 3 supplenti)

Presidente		Florian Juon, Maienfeld (ha dimensionato)
membri	finora	Christine Bucher-Brini, Chur
	finora	Jon Manatschal, Samedan
	finora	Past. Hans Luzius Marx, Chur
	finora	Past. Georg Waldburger, Klosters
Supplenti	finora	Martin Butzerin, Arosa
	finora	Past. Heinz Dellsperger, Davos Frauenkirch
	finora	Ursina Valsecchi, Flerden

Elezione di un membro del Consiglio Ecclesiastico

La Consigliera Flurinda Raschèr-Janett ha inoltrato le dimissioni per la fine del 2003. Il Gran Consiglio Evangelico deve procedere ad una nuova elezione per per il periodo di carica 2001/2004.

Commissione di redazione 2003/2006

(3 membri, 2 supplenti)

membri	finora	Ruth Frigg-Walt, Coira
	finora	Past. Felix Meier, Tamins
	finora	Christopher Wellauer, Davos Platz
Supplenti	finora	Fred Schütz, Coira,
	finora	Irma Wehrli-Rudin, Davos Platz

Commissione per la disposizione Collette annuali 2003/2006 (3 membri)

membri	finora	Past. Josias Burger, Sils i.D.
	finora	Anita Christoffel, Trin
	finora	Ernst Waldvogel, Trimmis

Commissione di ricorso 2003/2006

(5 membri, di cui 2 devono essere eletti Sinodo)

	finora	Dr. Andrea Brüesch, Churwalden
	finora	Erwin Roffler, Davos Platz
	finora	Dott. Peter Andri Vital, Zuoz

Il Gran Consiglio Evangelico deve eleggere nella seduta primaverile 2003 le seguenti Commissioni preparatorie:

Commissione preparatoria 1 (5 membri)

Revisione della „Ordinanza per l’impiego di collaboratori e collaboratrici socio-diaconali“ (261) e del Art. 7 della „Ordinanza concernente il diritto al ministero pastorale nei Grigioni“ (910) e dell’Art. 25 e Art. 31 della „Ordinanza concernente la struttura e la vita della Comunità“ (210)

Commissione preparatoria 2 (3 membri)

Accettazione della nuova versione del Concordato di formazione.

Commissione preparatoria 3 (5 membri)

- Revisione del "Regolamento concernente l’indennizzo dei membri del Consiglio Ecclesiastico e della Commissione di ricorso" (631).
- Revisione del "Regolamento concernente l’indennizzo dei membri del Gran Consiglio Evangelico" (531).
- Revisione del "Regolamento concernente l’indennizzo dei membri delle Commissioni cantonali e delle delegazioni" (831)

Il Consiglio Ecclesiastico propone di elaborare la preparazione della revisione dei tre regolamenti da una sola Commissione.

13. Rinnovo della licenza di predicatore/trice locale

Nell' "Ordinanza sul diritto di esercitare il ministero pastorale nei Grigioni" nell' Art. 7 viene regolata l'assunzione di determinati servizi pastorali da parte di non-teologi/ghe.

Il Consiglio Ecclesiastico assegna le cosiddette "licenze per predicatori/trici locali" quando una Comunità propone per questo servizio uno dei suoi membri al Colloquio competente, se il Colloquio decide, in votazione segreta, di inoltrare tale richiesta al Consiglio Ecclesiastico. La nomina da parte del Consiglio Ecclesiastico ha una validità di 4 anni.

Il Consiglio Ecclesiastico, prima del rinnovo della licenza deve sentire il parere del Colloquio. Per tanto il Consiglio Ecclesiastico prega i Colloqui di annotare nel verbale della prossima seduta la sua presa di posizione circa il rinnovo della licenza dei seguenti predicatori/trici locali residenti nel territorio di sua competenza. Il rinnovo avrà luogo nella seduta di giugno del Consiglio Ecclesiastico.

Colloquio. I Ob dem Wald

Colloquio. II Schams-Avers-Rheinwald
Moesa Peter Anderfuhren, Avers

Colloquio. III Nid dem Wald

Colloquio. IV Coira

Colloquio. V Herrschaft-Fünf Dörfer Marcel Bäni, Igis

Colloquio. VI Schanfigg-Churwalden

Colloquio. VII Engadina alta-Bregaglia-
Poschiavo-Sursette Hanspeter Kühni, Samedan

Colloquio. VIII Engadina Bassa-
Val Monastero

Colloquio. IX Prättigau

Werner Thumm, Seewis
Hans Schwendimann,
Valzeina

Colloquio. X Davos-Albula

Christian Pfeiffer,
Davos Dorf
Martha Wellauer-Kurattli,
Davos Platz

14. Nuove proposte

Il Consiglio Ecclesiastico prega i/le verbalista/e dei Colloqui di evidenziare nei verbali, corredandole della esatta risultanza delle votazioni, proposte circa nuove trattande trasmesse dall'assemblea colloquiale al Consiglio Ecclesiastico. (vedi Art. 21, cifra 3 della Costituzione ecclesiastica). Deve risultare chiaro dal verbale se si tratta di una proposta del Colloquio, secondo l'Art 21 dell'ordinanza sui lavori del Consiglio Ecclesiastico, ovvero se si tratta di una proposta secondo l'Art. 23 della stessa ordinanza. Sotto questa voce non devono esser verbalizzate le proposte dei Colloqui su trattande presentate dal Consiglio Ecclesiastico.

III. Comunicazioni

15. Riassunto della valutazione della seduta colloquiale autunnale.

Per informazione di tutti i membri dei Colloqui riportiamo qui di seguito un riassunto della valutazione dei Verbali dell'ultimo Colloquio. Vengono prese in considerazione soprattutto gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nella lettera circolare autunnale 2002 Nr. 643 Vi erano pubblicate le due seguenti trattande:

- Revisione degli Articoli 5, 6 e 14 della "Ordinanza sullo stipendio dei Pastori evangelici nel Canton Grigioni" (811)
- Revisione dell' "Ordinanza concernente l'obbligo insegnamento per Pastori e Pastore nel Canton Grigioni (248)

Queste trattande sono state oggetto di approfondite discussioni. Diversi Colloqui hanno proposto dei cambiamenti ai testi presentati, dopo tali proposte di modifica tutti i Colloqui hanno accettato i disegni di legge.

Il Sinodo straordinario del 21 ottobre 2002 ha accettato Ordinanza sullo stipendio con 28 voti favorevoli e 10 contrari e l'Ordinanza concernente l'obbligo insegnamento con 29 voti favorevoli e 2 contrari.

Il Gran Consiglio Evangelico ha accettato il 6 novembre 2002 la revisione dell' Ordinanza sullo stipendio (811) con 60 voti favorevoli e 14 contrari e per la revisione dell' l'Ordinanza concernente l'obbligo insegnamento (248) con 62 voti favorevoli senza nessun voto contrario.

16. Informazione concernete la nuova ristrutturazione degli uffici pastorali e delle Comunità.

Fino al momento dell'invio di questa lettera circolare circa una cinquantina di Comunità sono state visitate da una delegazione a due del Consiglio Ecclesiastico e sono stati discusse con loro le classificazioni dei relativi uffici pastorali. In diverse regioni del Cantone si stanno svolgendo numerosi incontri tra diverse Comunità vicine, per consigliarsi sulla futura impostazione e struttura delle offerte ecclesiastiche. Nel Colloquio I Ob den Wald c'è un gruppo che si occupa del problema delle imposte che lavora in collaborazione con due consulenti di Comunità. Nel Colloquio III Nid dem Wald un gruppo di lavoro eletto dal Colloquio affronta la nuova situazione di tutto il Colloquio. Nel Colloquio VII Engadina Alta-Bregaglia-Poschiavo-Sursette

Già prima della nuova ristrutturazione sono stati organizzati degli incontri sul lavoro ecclesiastico nell' Engadina Alta. Nel Colloquio VIII Engadina Bassa-Val Monastero la nuova ristrutturazione è stata l'occasione buona per creare un gruppo di persone interessate per raccogliere idee per la collaborazione e stabilire le necessità della regione.

Il Consiglio Ecclesiastico così rallegra del fatto che nelle varie regioni si lavori alla tematica „Il futuro della Chiesa“. La nuova ristrutturazione occupa e preoccupa molti membri di Chiesa; trova accordo e rifiuto e dimostra con le due reazioni, dimostra che la gente non è indifferente nei confronti della Chiesa.

Il Consiglio Ecclesiastico cerca di concludere l'inventario degli uffici pastorali il più presto possibile e spera di poter presentare i risultati per la sessione primaverile del Gran Consiglio Evangelico.

17. La Commissione cantonale per la Scuola domenicale del Canton Grigioni si presenta con i suoi desideri.

Perché ci sta a cuore il lavoro della Scuola domenicale?

I/le ragazzi/e di oggi sono la Chiesa di domani!

Perciò ci sta molto a cuore che ci siano delle offerte di volontariato religioso nell'ambito degli adolescenti.

Due rappresentanti della Scuola Domenicale visitano i Colloqui. Di regola è un membro della Commissione cantonale per la Scuola Domenicale e un/una collaboratore/trice che svolge una funzione di volontariato e che gestisce la Scuola Domenicale nella sua Comunità.

Queste due persone fanno un breve esposto presentando il "luogo", gli scopi della Scuola Domenicale, la sua storia a livello cantonale, le proposte dell'Associazione Svizzera della Scuola Domenicale e le offerte per la formazione continua per i volontari e le volontarie. Se rimane del tempo a disposizione e c'è l'interesse, alla termine sussiste la possibilità di porre delle domande.

Ciò che ci sta a cuore è da una parte, riproporre nuovamente agli uffici pastorali e ai concistori l'importanza del lavoro della Scuola Domenicale e dall'altra pubblicizzare questo lavoro di volontariato così prezioso. Vogliamo incoraggiare sia i concistori, sia il corpo pastorale ad impegnarsi per questo in questo ambito di volontariato. Allo stesso tempo vogliamo presentare delle offerte che sostengono questo lavoro.

Al termine dei lavori colloquiali vi preghiamo di voler riempire il formulario concernente i dati sugli adolescenti nelle vostre Comunità. Gli ultimi dati servono a noi della Commissione cantonale per la Scuola

Domenicale per aiutarci presentarvi ancora meglio le nostre offerte e il nostro sostegno per le vostre necessità.

Commissione cantonale per la Scuola Domenicale, Johanna Wegmann.

18. Manifestazioni colloquiali per l'aggiornamento dei collaboratori e collaboratrici delle chiese.

In occasione di conferenze pastorali, ritiri, manifestazioni colloquiali di aggiornamento professionale, feste ecclesiastiche regionali e serate colloquiali, sono stati trattati dall'autunno 2001 fino all'autunno 2002 i seguenti temi:

Colloquio I Ob dem Wald

- Conferenza pastorale
 Tematica: Chi conduce la Comunità?
 Wang e la sua crisi
- Festa di circondario
 Tematica: Servire il Signore con gioia

Colloquio II Schams-Avers-Rheinwald-Moesa

- Tre conferenze pastorali con il Colloquio Nid dem Wald
- Una giornata di festa ecclesiastica

Colloquio III Nid dem Wald

- 14 novembre 2001; conferenza pastorale

Tematica: Laboratorio sull'arte dello scrivere articoli nella stampa locale con J.F. Pajarola, giornalista del "Pöschtli" e "Südostschweiz"

- 23 gennaio 2002; conferenza pastorale

Tematica: concetto redazionale per la rubrica "finestra ecclesiastica" nel "Pöschtli" con Albert Pitschi, capo redattore del "Pöschtli"

7 marzo 2002; Conferenza

Titolo: Islam e Cristianesimo sulla via della parterariato, Relatore: Proff. Dott. G. Schmid

- 22 maggio 2002; conferenza pastorale

Tematica: Il ministero pastorale in base alla Riforma con un riferimento particolare a Bullinger
Relatore: Proff. Emidio Campi, Zurigo

- dicembre

Incontro informale dei pastori

Colloquio IV Coira

- Autunno 2002; ritiro

Tematica: In un diverso concetto d'impiego e di lavoro a Coira

Colloquio V Herrschaft-Fünf Dörfer

- 29 maggio 2002; conferenza pastorale
Tematica: Come collaborare con un giornale (“Wie komme ich in die Zeitung”)

Colloquio VI Schanfigg-Churwalden

- 13 novembre 2002; conferenza pastorale a Thusis
Tematica: La nuova traduzione della Bibbia di Zurigo

Colloquio VII Engadina Alta -Bregaglia-Poschiavo-Sursette

Nessun rapporto

Colloquio VIII Engadina Bassa-Val Monastero

- Cinque conferenze pastorali
- Due incontri pastorali INTEREG tra colleghi del nord e sud Tirolo e il Colloquio VIII
Tematica: storica con visita ai monumenti locali
Discussione biblica

Colloquio IX Prettigovia

- 29 maggio 2002; conferenza pastorale
Tematica: Introduzione e formazione nella tematica "News"

IV. Colloquio Davos-Albula

Nessun rapporto

19. Pubblicazioni evangeliche

Fa parte dei compiti della nostra Chiesa cantonale provvedere alla pubblicazione di libri evangelici in romancio e in italiano (Bibbie, innari, manuali per l'insegnamento religioso, letteratura per le Comunità). Domande di finanziamento di singole pubblicazioni vengono presi in considerazione solo su presentazione del preventivo dei costi di stampa fatto da una casa editrice.

20. Missione ed Ecumene; PPF e ACES

Il Consiglio Ecclesiastico prega i Colloqui di offrire ai propri delegati per Missione ed Ecumene l'opportunità di riferire su problematiche attuali.

I seguenti tre membri della Commissione ÖME, la consigliera Thea Urech (Tel. 081 651 33 23), Past. Peter Rudolf (Tel. 081 401 11 56) e l'incaricata ÖME Christine Luginbühl (Tel. 081 353 35 22), hanno visitato tre Comunità riformate a Beregovo nei Carpazi facendosi così sul posto una quadro della situazione. Ogni Colloquio riceverà la visita di una delle tre persone che presenteranno una relazione (se desiderato con delle diapositive) sulla situazione. Il Gran Consiglio Evangelico ha deciso di devolvere le collette di Pentecoste degli anni 2003 fino al 2005 per le Comunità nei Carpazi. Le Comunità che vogliono avere informazioni qui motivi di tale colletta, possono rivolgersi a una delle tre persone relatrici e, se desiderato, organizzare una proposta per la Comunità o la regione.

21. Colletta di agosto 2003

La colletta di agosto 2003 è stata destinata , secondo decisione del Consiglio Ecclesiastico in favore Associazione per il prestito e la garanzia della Chiesa Riformata Grigionese.

22. Giubilei

Il Consiglio Ecclesiastico prega i presidenti dei Colloqui e delle Comunità di segnalare al Consiglio Ecclesiastico eventuali giubilei di servizio di dipendenti ecclesiastici e collaboratori volontari. Tali segnalazioni possono essere comunicate via verbale del Colloquio, come pure direttamente in qualsiasi momento al segretario del Consiglio Ecclesiastico Giovanni Caduff Loestrasse 60, 7000 Coira. I/le giubilari riceveranno oltre al ringraziamento della Comunità o del Colloquio una lettera di ringraziamento da parte del Consiglio Ecclesiastico . E' indispensabile che le comunicazioni al Consiglio Ecclesiastico circa i giubilei contengano il nome completo e l'esatto indirizzo. Inoltre bisogna descrivere, in poche righe per quale funzione e per quale anno di servizio la tale persona viene onorata. Per questo non basta la semplice menzione di un nome nel verbale del Colloquio.

23. Sinodo 2003 a Sta. Maria, Val Monastero

Il **Sinodo 2003 a Sta. Maria** inizia giovedì , 26 giugno e termina lunedì 30 giugno.

La **Proponente**, pastora Marianne Iberg Garcia, Zillis, riferisce sul

Tematica: "L'animaletto da stringere del bambino come strutturazione della fede" ("Das Kuscheltierchen des Kindes als Strukturierung des Glaubens".)

Predicatore sinodale é il Pastore Alistair Murray, Lavin.

24. Elezioni al Sinodo 2003

Il Sinodo deve procedere alle seguenti elezioni:

Minister sinodi 2003

Scrutinatori/trici 2003

Dirigente del canto 2004

Predicatore/trice sinodale 2004

Proponente 2004 (già scelto; rapporto decennale)

Commissione editrice del "Bündner Kirchenboten" 2003/2007

25. Invio dei verbali dei Colloqui.

La seduta di maggio del Consiglio Ecclesiastico nel corso della quale vengono valutati i verbali dei Colloqui in vista del Sinodo, avrà luogo il 22/23 maggio.

I verbali dei Colloqui devono essere fatti pervenire al segretario cantonale, Giovanni Caduff, Loestrasse 60, 700 Coira entro **il 30 aprile 2003.**

Come preavviso vi comunichiamo che i verbali della seduta d'autunno sono attesi entro il **30 settembre 2003**.

26. Date dei Colloqui primaverili 2003

I	Ob dem Wald	mercoledì, 2 Aprile
II	Schams-Avers-Rheinwald-Moesa	sabato, 22 Marzo
III	Nid dem Wald	mercoledì, 2 Aprile
IV	Coira	lunedì, 7 Aprile
V	Herrschaft-Fünf Dörfer	mercoledì, 2 Aprile
VI	Schanfigg-Churwalden	mercoledì, 19 Marzo
VII	Engadina Alta-Bregaglia- Poschiavo-Sursette	giovedì, 20 mar.
VIII	Engadina Bassa-Val Monastero	mercoledì, 2 Aprile
IX	Prettigovia	mercoledì, 2 Aprile
X	Davos-Albula	mercoledì, 9 Marzo

27. Date delle sessioni del Gran Consiglio Evangelico 2003

- Mercoledì, 4 giugno 2003
- Mercoledì, 12 novembre 2003

28. Date dei Colloqui autunnali 2003

Il Consiglio Ecclesiastico prega i/le verbalisti/e di allegare al protocollo le date dei Colloqui autunnali 2003.

A nome del Consiglio Ecclesiastico

Toni Schneider
Presidente

Giovanni Caduff
Segretario

Coira, in febbraio 2003